

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE



REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE DELLE COLONIE FELINE

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 47 del 29.11.2019

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela delle colonie feline presenti sul territorio e in generale dei gatti, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Torrazza Piemonte, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio comunale, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Torrazza Piemonte, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987 e con l'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Trattato di Lisbona), riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Il Comune di Torrazza Piemonte individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

3. Il Comune di Torrazza Piemonte, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

4. Il Comune di Torrazza Piemonte, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato o soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base all'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Torrazza Piemonte si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti delle colonie feline e dei gatti liberi attribuiti dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
3. Le colonie feline non devono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno esser effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. ed esclusivamente per comprovate esigenze sanitarie riguardanti le persone o gli stessi animali, o per motivazioni di interesse pubblico.

Articolo 5 - Ufficio Tutela Animali

1. Il Comune di Torrazza Piemonte, tramite Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale TO4, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, le Associazioni Animaliste di Volontariato e altri soggetti pubblici e privati controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.
2. L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste.

Articolo 6 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune di Torrazza Piemonte nel rispetto del presente regolamento e delle normative vigenti in materia di Tutela Animalista.
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara" anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Articolo 7 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
2. Qualora l'Amministrazione riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, in accordo con il Servizio Veterinario, potrà predisporre lo spostamento della colonia.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.) anche tenuto conto delle possibili correlazioni con le necessità di tutela igienico sanitaria dei luoghi. Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dal Comune stesso o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli stessi nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.
6. Le colonie feline e/o i gatti liberi presenti in ambiti scolastici e/o ospedalieri dovranno essere catturati e delocalizzati.

Articolo 8 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. La Regione Piemonte con la L.R. 34/93 - art. 12, riconosce al Comune la funzione di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio territorio in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. e con le associazioni Animaliste ed i singoli cittadini volontari.
2. L'esatta conoscenza della situazione territoriale - l'individuazione e l'identificazione anagrafica - costituisce presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività sono alla base di un'azione mirata che, oltre ad avere obiettivi di tipo sanitario, assicura il benessere degli animali e la soddisfazione delle persone interessate, a vario titolo, alla loro esistenza.
3. Gli obiettivi degli interventi sono mirati alla:
 - tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonostico/sanitario derivante dalla presenza di colonie feline;
 - tutela e benessere animale nel rispetto delle etologie delle popolazioni feline;
 - cura dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico sanitari derivanti dalla loro presenza.
4. E' vietato impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti per la loro alimentazione, riparo e cura, salvo il rispetto di tutte le norme igieniche e di convivenza civile. Nei condomini, la gestione delle colonie feline deve essere concordata con l'Amministratore condominiale; nelle proprietà private l'alimentazione, il riparo e la cura dovranno essere autorizzate dalla proprietà o dai responsabili delegati, finalizzando le azioni anche al benessere dell'animale.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le colonie feline e i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale, sono censiti con i mezzi più opportuni.
6. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.
7. L'elenco delle colonie è redatto ed aggiornato dall'Ufficio Tutela Animali del Comune di Torrazza Piemonte ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 9 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 lettera a) della Legge Regionale 34/1993, il Comune di Torrazza Piemonte, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio Tutela Animali, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Tutela Animali.
2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.).

Articolo 10 - Alimentazione dei gatti

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione del Comune, rivolgersi alla mense per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.
2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.
3. Il Comune di Torrazza Piemonte, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, provvederà a fornire ai volontari alimenti idonei a sfamare le colonie.

Articolo 11 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 12 - Sterilizzazione

1. Il Comune di Torrazza Piemonte concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi. La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ente, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dal Comune stesso. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.
2. Le/i gattare/i si impegnano a segnalare tempestivamente, nuovi ingressi nelle colonie all'Ufficio Tutela Animali.

Articolo 13 - Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dall'Ente, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Articolo 14 - Custodia gatti randagi

1. Il Comune di Torrazza Piemonte può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali: per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti.

2. Il Comune di Torrazza Piemonte predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini ed in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

Articolo 15 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

Articolo 16 - Norme di Riferimento

1. Legge n° 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

2. Legge Regionale n° 34 del 26.07.1993 all'art. 12;

3. D.P.G.R. n° 4359 del 11.11.1993 – Regolamento recante i criteri per l'attuazione della legge Regionale 34 del 1993, art. 9 Interventi di controllo sulla popolazione felina;

4. Le "Linee guida ed indicazioni operative per interventi sulla popolazione felina" della Regione Piemonte – Direzione Sanità Pubblica – Settore Sanità animale ed Igiene degli allevamenti, del 19/11/2001 prot. 18413/27/003.

Articolo 17 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 18 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.